

**Legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 (BUR n. 32/1998)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3  
GIUGNO 1997, N. 20 “RIORDINO DELLE FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE E PRINCIPI IN MATERIA DI  
ATTRIBUZIONE E DI DELEGA AGLI ENTI LOCALI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3  
giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza  
permanente.**

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:

“ e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie  
del Veneto”.

**Art. 2 - Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale  
3 giugno 1997, n. 20.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n.  
20 aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12 bis - Contributi.

1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al  
Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l'unità d'azione,  
la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di  
attività riguardanti in particolare l'informazione, i servizi e la  
formazione.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta  
regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese  
sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.

3. La determinazione del contributo è effettuata  
annualmente con legge di bilancio.”.

**Art. 3 - Norma transitoria.**

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di  
modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della  
Conferenza di cui all'articolo 1 comma 1, entro trenta giorni  
dall'entrata in vigore della presente legge.

## SOMMARIO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente. ....	1
Art. 2 - Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. ....	1
Art. 3 - Norma transitoria. ....	1